

## **Caro materiali: finalmente pubblicato l'atteso Decreto che riconosce gli aiuti alle imprese**

Il recente e continuo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione sta mettendo a dura prova gli artigiani e i piccoli imprenditori dell'edilizia, che rischiano di non poter cogliere le opportunità di lavoro stimulate dal superbonus 110% o di assicurare la Anche grazie alle pressanti richieste e solleciti avanzati dalla nostra Associazione, unitamente alle altre Associazioni di categoria, è stato approvato l'articolo che sostiene le imprese colpite dal rincaro dei prezzi (art.1- septies del Decreto Sostegni-Bis con le modifiche di conversione in legge).

La norma prevede che, per fronteggiare gli **aumenti eccezionali dei prezzi** di alcuni materiali da costruzione verificatesi nel primo semestre del 2021, potrà essere riconosciuto alle imprese l'aumento dei materiali che hanno subito una percentuale di **aumento superiore all'8%**.

Gli aumenti saranno riconosciuti **per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021** (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto).

**Per ottenere l'aumento sarà in ogni caso necessario attendere ulteriormente.**

La nuova norma, infatti, prevede che il Ministero rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, **verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. **Il decreto ministeriale che individua i materiali da costruzione dovrà essere emanato entro il 31 ottobre 2021.**

La compensazione – in aumento o in diminuzione - verrà determinata con riguardo ai singoli materiali individuati nel decreto che siano stati utilizzati per **lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori fino al 30 giugno 2021**. Più in particolare, le compensazioni avvengono per gli aumenti dei materiali che eccedono 8% se riferite a lavorazioni eseguite esclusivamente nel 2021 ed eccedenti il 10% complessivo qualora riferite a più anni.

A seguito dell'uscita del Decreto Ministeriale, ed in particolare **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto (pena la decadenza), **l'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione per le variazioni in aumento.**

Per quanto riguarda, invece, le variazioni in diminuzione sarà l'amministrazione a procedere d'ufficio con l'avvio dell'accertamento e del relativo recupero a cura del responsabile del procedimento.

Ciascuna stazione appaltante provvederà alle **compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento. (Sono fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente). Potranno essere utilizzate anche le somme derivanti da **ribassi d'asta** (qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti), nonché le **somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati** per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Qualora le amministrazioni non abbiano sufficienti risorse per procedere con il saldo delle compensazioni, potranno reperire le risorse in un apposito fondo. Per far fronte ai nuovi costi, infatti, il Decreto prevede l'istituzione di un **Fondo per l'adeguamento dei prezzi**, con una dotazione di **100 milioni di euro** per l'anno 2021. Le modalità di utilizzo del Fondo saranno stabilite con un ulteriore Decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile, che dovrà garantire la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 23 settembre 2021.

Al fine di rendere operative le novità anche agli appalti nel nostro territorio è stato introdotto nella nostra legge provinciale un nuovo articolo (art.7 comma 6 bis della L.P. 2/2020). Analogamente al sistema nazionale, il nuovo articolo precisa i limiti entro i quali le amministrazioni possono procedere alle compensazioni.